

259. Decreto legge 28 giugno 1993 n.208. Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 28 giugno 1993 n. 149, è entrato in vigore il 29 giugno 1993, ma non è stato convertito nei termini di legge. I suoi effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1993 n.422.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali sono in corso di istruttoria numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana il seguente decreto legge:

3. 1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 31 luglio 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, e' consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni.

3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.

4. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diviene, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro novanta giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro, conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa, alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio.

8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.